



COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 01/312 del 21.08.2026

BANDO PERMANENTE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 3 LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998. ANNUALITÀ 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

Richiamata la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Richiamato il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo e gli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni necessari per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11";

Vista la determinazione del Servizio di edilizia residenziale pubblica (SER) n. 2222, prot. n. 35034 del 21/07/2026 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19.08.2026 con oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11- Presa d'atto dei criteri regionali per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione e del nuovo bando permanente RAS";

Vista la propria determinazione n. 01/312 del 21.08.2026 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico, il presente bando permanente, la modulistica e l'Informativa privacy;

RENDE NOTO CHE

È stato indetto un bando permanente per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 per annualità 2026.

A far data **dalla pubblicazione del presente bando e fino al 12/10/2026** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per poter ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse che la Regione Sardegna assegnerà al Comune di Golfo Aranci.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Sono ammessi a concorrere alla assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Golfo Aranci al momento della presentazione della domanda, unitamente al nucleo familiare occupante l'alloggio oggetto del contratto;
2. essere cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Golfo Aranci al momento della presentazione domanda;
3. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
4. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi;
5. essere conduttore, di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali, A/1 A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale;
6. sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria;
7. La locazione deve:
 - risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Art. 2 - Requisiti economici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 15.908,10** ovvero alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore **€ 17.131,00** ovvero al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Per le fasce si fa riferimento all'Isce ordinario o corrente in corso di validità nell'anno 2026.

Art. 3 – Modalità di determinazione del contributo

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei familiari rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei familiari rientranti nella Fascia B. **Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.**

Il contributo in fase di liquidazione verrà rideterminato in caso di altri benefici o contributi percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno erogate dall'INPS o da altri enti.

Esempio di calcolo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio di calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione:

- Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;
- contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;
- quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;
- altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;
- contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%. Il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Considerando il fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i soggetti beneficiari inseriti nelle fasce A e B.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute comprovanti il pagamento del canone di affitto per l'annualità 2026, firmate dal locatore e complete di marca da bollo da € 2,00 così come previsto dalle leggi vigenti oppure ricevute di bonifico bancario.

ART. 4 - Casi Particolari

- Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo;
- In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero agli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando;
- Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi;
- In caso di trasferimento in altro Comune, sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Art. 5 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 3. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Per la richiesta del contributo gli interessati dovranno compilare l'apposito modello di domanda (e contestuale dichiarazione sostitutiva) predisposto dal Comune. Il modello di domanda e il relativo bando sono disponibili sul Sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci www.comune.golfoaranci.ss.it.

Le domande di accesso al contributo possono essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Golfo Aranci durante gli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00);
- Trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it, **esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata e non da un indirizzo di posta ordinaria.**

Il cittadino dovrà accertarsi dell'avvenuta ricezione della domanda e dell'assegnazione del numero di protocollo generale.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, **obbligatoriamente entro il 12/10/2026.**

Il termine è perentorio. Pertanto, le domande pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione ossia saranno escluse. Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda diversa da quella sopra indicata.

Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia del contratto di locazione, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione dell'ammontare del canone annuo;
2. copia della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
3. copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2026; In alternativa alle ricevute: fotocopie dei vaglia postali o bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione; Eventuali ricevute di pagamento 2026 potranno essere presentate entro il 15 gennaio 2027;
4. certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l'anno 2026, del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti;
5. eventuale copia di certificazione attestante la disabilità;
6. per gli immigrati regolari extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
7. copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
8. Copia del codice IBAN.

Art. 8 – Autocertificazione dei requisiti e controlli

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e avvalendosi della collaborazione delle Autorità competenti (art.71 del D.P.R. n. 455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Fermo restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 455/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'istante verrà escluso e l'ufficio provvederà alla revoca del contributo eventualmente concesso.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 9 – Conclusione del procedimento

Della conclusione del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Golfo Aranci mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria. Per ciascun cittadino, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata e l'esito del procedimento. **Sarà cura dell'interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza.** La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati.

Decorso tale termine il provvedimento diverrà definitivo.

Art. 10 – Erogazione del contributo

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e poi definitiva dei beneficiari ed erogherà il contributo dopo la concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

L'importo del contributo, riferito all'annualità 2026:

- sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione;
- sarà erogato con decorrenza dal 01/01/2026 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

Art. 11 – Responsabilità del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Gavina Pes. Per ogni informazione in merito al presente Bando è possibile rivolgersi telefonicamente ai seguenti recapiti: Telefono: 0789/612942 o 0789/612944.

Art. 12 – Pubblicità

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online del Comune di Golfo Aranci.

Art. 13 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98, alla DGR RAS 36/36 del 09/07/2025 e all'allegato Bando Permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 approvato con Determinazione SER n. 2222, prot. n. 35034 del 21/07/2026.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonietta Cosseddu